

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

---

**IL PRESIDENTE**

**Linee guida per regolare lo svolgimento delle attività giudiziarie dal 16 aprile 2020 ex art. 83 Decreto Legge n. 18/2020 come modificato dall'art. 36 D.L. 8 aprile 2020 n. 23**

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visto il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

visto il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, che tra l'altro limita gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari e riafferma il divieto di affollamento e la necessità di mantenere adeguate distanze interpersonali;

vista la Direttiva del 16/3/2020 della Direzione organizzazione giudiziaria, Ministero della Giustizia recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

lette la delibera del C.S.M. 11 marzo 2020 (prot. 186/VV/2020) e, inoltre, le *“Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”*, di cui alla delibera del CSM 27/3/2020;

vista l'Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 della Regione Lombardia e sentite le autorità sanitarie per il tramite del Presidente della Giunta Regionale;

sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, cui è stata trasmessa bozza del presente provvedimento;

richiamato il proprio provvedimento n. 50/20 con il quale si disponeva il rinvio di tutte le udienze fissate sino al 16 aprile 2020, con le eccezioni previste nell'art. 83, comma 3;

richiamati, altresì, i criteri e le disposizioni assunte in merito all'impiego del personale amministrativo di cui alle note di servizio della Dirigenza del 12 marzo 2020 e altre;

premesso che l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 prevede, tra l'altro, che:

*“1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.*

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali (omissis)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: omissis”

premesso che la delibera del C.S.M. 27/3/2020, nel dare indicazioni attuative del decreto legge, prevede l'adozione del provvedimento del Capo dell'Ufficio previa procedura partecipativa semplificata;

premesso che in tal senso si è proceduto tramite interlocuzione scritta con i magistrati del Tribunale;

premesso che con D.L. n. 23/2020 è stata modificata, tra l'altro la data di sospensione prevista dall'art. 83 comma 1 e 2 D.L. n.18/2020 ,prorogando il termine del 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020;

così provvede

1. Il complesso della normativa in premessa richiamata è volta, primariamente, al contenimento dei rischi pandemici COVID-19 così da limitare obbligatoriamente (sino all'11 maggio p.v.) gran parte dell'attività giurisdizionale-amministrativa che di per sé comporta mobilità di soggetti e riunione di persone. Le ipotesi obbligatoriamente derogatorie sono state altresì sottoposte ad una disciplina che, tendenzialmente, attraverso lo strumento telematico, è volta a limitare ogni contatto interpersonale diretto.

Tale situazione è oggetto di verifica da parte del Capo dell'Ufficio, nel periodo e sino al 30 giugno, affinché, tenuto conto del quadro epidemiologico, possano adottarsi misure che permettano il recupero della funzionalità dell'amministrazione della giustizia.

Una tale determinazione, oltre che dal quadro sanitario sopravvenuto e dall'esigenza del contrasto epidemiologico, si specifica ulteriormente attraverso la constatazione delle disposizioni che limitano fortemente la presenza del personale amministrativo negli uffici (art. 87 D.L. n. 18/2020 “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165..”) imponendosi, quindi, quale scelta prevalente il lavoro *a remoto*, anch'esso a sua volta condizionato – oltre che dalla disponibilità di efficaci strumenti informatici - dal fatto che il personale, allo stato, non ha accesso ai registri di cognizione civile e penale e, quindi, può fornire un apporto limitato rispetto alle esigenze dettate dall'attività sia pur limitata in corso.

Giova immediatamente notare che l'interlocuzione con la Dirigenza evidenzia, anche per il settore civile già telematizzato, che nel periodo di sospensione si sono determinati un forte accumulo e vari ritardi, giacché sono si proseguiti i depositi telematici da parte del Foro e dei giudici, ma le buste telematiche non sono state lavorate nella loro completezza; ciò, principalmente, a causa dell'impossibilità di accesso da parte del personale di Cancelleria *a remoto* a SICID, SIECIC e, più in generale, all'operatività PCT.

Il quadro dei limiti influenti sullo svolgimento dell'attività ordinaria nel periodo prossimo si aggrava per le conseguenze operative derivanti dall'incendio del 24/25 marzo 2020, che ha compromesso in maniera grave le funzionalità dei servizi penali e civili; il recupero delle disponibilità logistiche e dei sistemi telematici relativi non è allo stato definibile con certezza, ancorché – sicuramente – permarrà nel breve-medio periodo una difficoltà complessiva.

2. Gli esiti delle interlocuzioni svolte con i magistrati del Tribunale, riassunte nelle note trasmesse dai presedenti di sezione in esito alle richieste di questa Presidenza del 10 e del 26 marzo u.s. possono essere così sommariamente compendiate.

#### Settore civile

Dalle note dai Presidenti di sezione emerge un prevalente orientamento comune volto ad evitare un rinvio generalizzato delle udienze civili a data successiva al 30 giugno 2020 (art. 83, comma 7, lett. g) D.L. 18/20) nei limiti in cui l'organizzazione delle cancellerie potrà effettivamente supportare la ripresa di parte dell'attività giudiziaria. Proprio tale ultima valutazione ha orientato alcuni presidenti ad una indicazione di rinvio *tout court*, con limitatissime eccezioni.

Sono state avanzate indicazioni volte a comprendere nell'attività che sarebbe possibile attuare - principalmente nelle forme stabilite dalla lett. h) del comma 7 dell'art. 83 D.L. 18/20 - lo svolgimento a remoto dell'attività di ammissione prove e di precisazione delle conclusioni ed anche, in taluni casi, di quella relativa alla prima comparizione delle parti, oltre alla trattazione dei procedimenti cautelari e comunque delle camere di consiglio.

Oltre a tali indicazioni generali sono state altresì evidenziate le specifiche attività che risultano pertinenti a procedimenti e provvedimenti attinenti a materie specializzate (fallimento, esecuzioni, protezione internazionale ecc.) che potrebbero essere svolte evitando lo svolgimento di udienza attraverso le modalità di trattazione scritta o in teleconferenza.

#### Settore penale

Vi è stata una pressoché generale indicazione dell'opportunità di rinvio delle udienze a dopo il 30 giugno 2020, in dipendenza della constatazione che l'attività giurisdizionale penale è caratterizzata necessariamente dalla copresenza di vari soggetti, spesso numerosi in caso di più imputati, di presenza di parte civile e di necessità di escussione di testi: circostanze tutte che sono incompatibili con il mantenimento di quelle misure di contenimento epidemico la cui efficacia deve essere salvaguardata. Dall'altro lato viene in rilievo il fatto che, comunque, le eccezioni previste ex art. 83 comma 3 determinano comunque una attività tale da assorbire – allo stato – le risorse dei servizi di cancelleria così come organizzati con il “lavoro agile”. Tali già sufficienti condivisibili ragioni si rafforzano ove si consideri il riflesso che assumono gli effetti negativi determinatisi a seguito dell'indisponibilità dei locali destinati all'Ufficio GIP e alle condizioni emergenziali in cui esso opera.

Per completezza può osservarsi che gli esiti delle esperienze in corso di telematizzazione del procedimento penale (direttissime, convalida), anche se saranno ulteriormente ampliate nella prospettiva dell'utilizzo della videoconferenza per la celebrazione di alcuni dibattimenti, danno indicazioni non certo risolutive per giungere a soluzioni adeguate, sia per i tempi di trattazione dell'udienza, sia rispetto alle caratteristiche dialettiche imprescindibili del processo. E, inoltre, al di là di affermazioni generali, non è constatabile un dispiegamento di mezzi e, soprattutto, di assistenza idoneo a sostenere un impegno totalizzante o comunque notevolmente più ampio.

Nelle osservazioni dei presidenti di sezioni si indicano, inoltre, alcuni profili che meritano la determinazione di specifiche linee guida e di definizione degli ambiti di possibile telematizzazione di attività.

3. E' utile evidenziare che il potere accordato al Capo dell'Ufficio si muove in un ambito di discrezionalità fortemente influenzata, oltre che dai presupposti sovra evidenziati, dalla possibilità di individuare soluzioni di gestione dell'attività scevre dai pericoli correlati alla copresenza di più persone e alla loro necessaria mobilità; discrezionalità che, inoltre, non si esaurisce con l'adozione del presente provvedimento, ma può esplicarsi anche con nuove successive rimodulazioni, tenuto conto dell'eventuale mutamento dei fattori condizionanti e dell'esperienza via via maturata nel periodo.

Va altresì evidenziato che l'ultimo intervento normativo che ha prorogato sino all'11 maggio p.v. la sospensione dell'attività giudiziaria (salvo eccezioni) e il decorso dei termini (art. 83, 1° e 2° comma), rende ancora più opportuno l'intervento della presidenza ex art. 83 comma 5, sia per dare indicazioni rispetto alle situazioni critiche e di incertezza manifestatesi nelle scorse settimane, sia per dare una prospettiva operativa concreta anche in vista di una ripresa dell'attività sino al 30 giugno 2020. Ancorchè il predetto comma non dia facoltà al Capo dell'Ufficio di provvedere, in questo momento (v. art. 83, comma 5), al rinvio delle udienze post 30 giugno 2020, tale è la concreta e realistica prospettiva –per il settore penale.

4. Settore civile. I procedimenti civili che comunque sono di trattazione necessaria (art. 83, comma 3 D.L. 18/20) sono:

a) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; connesse cause comportanti grave pregiudizio alle parti;

b) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

c) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

d) procedimenti di cui all'articolo 35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

e) procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;

f) inoltre sono esclusi dalla sospensione, *“in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*.

Riguardo all'ipotesi di cui alla lettera a) deve specificarsi che:

- per cause relative ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio, devono intendersi quelle di cui all'art. 316 bis c.c., 156 co 6 c.c., art. 8 u.c. Legge 898/1970; tale interpretazione appare la più coerente con la *ratio* complessiva del D.L. n. 18/2020 e del DPCM 8.3.2020 richiamato dall'art. 2 comma 1;

- eventuali esigenze attinenti a obbligazioni alimentari, non proponibili attraverso gli istituti sopra indicati, potranno essere portate alla cognizione del giudice comunque, ove sussista il requisito dell'urgenza, in virtù dell'esercizio della facoltà accordata per i procedimenti la cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, che nel campo del diritto di famiglia e dei minori assumono una particolare caratteristica; attraverso tale previsione possono, quindi, assumere rilievo quelle istanze "urgenti" attinenti alle obbligazioni alimentari proposte in procedimenti contenziosi di separazione, di divorzio o di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, di modifica delle condizioni già stabilite, nei procedimenti nei quali il minore si trovi in collocamento etero-familiare o comunitario o quando, in tutti i casi, sia segnalata dai Servizi Sociali o sia documentata dalle parti una condizione di grave pregiudizio.

Riguardo all'ipotesi di cui alla lettera c) deve specificarsi che:

- i procedimenti di interdizione e inabilitazione e le conseguenziali procedure di tutela e curatela sono affari civili di ridotta rilevanza "quantitativa"; può garantirsi una normale trattazione di essi, privilegiando le modalità da remoto e prendendo, se necessario, e di volta in volta gli opportuni accorgimenti e provvedimenti, in accordo con i difensori delle parti, in dipendenza delle condizioni fisiche e di salute invalidanti del soggetto.

- le istanze per amministrazioni di sostegno, qualora siano presentate da legali o professionisti nell'interesse della parte devono essere proposte esclusivamente in via telematica, secondo le modalità già in uso presso la sezione ottava civile.

- deve procedersi alla nomina di amministratori di sostegno provvisori sia con riguardo ai ricorsi presentati dopo l'entrata in vigore del D.L. 18/2020, sia per quelli precedentemente introdotti e per i quali era stata fissata udienza durante il periodo di sospensione obbligatoria o sino al 30 giugno 2020.

L'udienza per l'esame della persona beneficiaria e per l'eventuale conferma del provvedimento provvisorio dovrà essere fissata in data successiva al 1° luglio 2020, ciò per evitare, nel periodo, la comparizione personale delle parti; il giuramento dell'amministratore di sostegno, qualora sia possibile (es. nomina di un professionista) potrà avvenire secondo modalità telematica (teleconferenza, via *skype* o *teams*).

- nelle procedure di competenza della sezione ottava civile a trattazione necessaria, il giudice può avvalersi, comunque, della facoltà di esonerare dalla comparizione le persone che in base ad una attendibile documentazione medica (ospedaliera o di servizi ambulatoriali del SSN) risultino in condizioni di salute tali da non consentire loro di interloquire utilmente in udienza.

Riguardo all'ipotesi sub d) va specificato che l'attività deve concentrarsi nello smaltimento delle numerose procedure già in fase di definizione, con rinvio, quindi, di tutte le procedure che ancora esigono l'audizione del richiedente e anche lo svolgimento della prima udienza di comparizione (salvo caso di ritenuta indefettibile urgenza).

L'attività in camera di consiglio deve essere svolta primariamente con collegamento informatico, sia per la fase della decisione dei procedimenti già incamerati, sia per la decisione sulle sospensive.

- Riguardo alle ipotesi sub b) e f) va premesso che la specifica previsione dell'obbligo di trattazione dei cautelari attinenti alla tutela dei diritti fondamentali della persona non ha valore escludente rispetto alla eventuale necessità di trattazione di altri procedimenti di natura cautelare, laddove essi siano riconducibili alla categoria descritta sub f).

- Pur nella eterogeneità delle situazioni in dipendenza della diversità della competenza tabellare delle sezioni, devono indicarsi comunque le seguenti linee guida generali:

- nel caso in cui non sia ancora avvenuta l'assegnazione del procedimento alla singola sezione del Tribunale, in base ai criteri tabellari vigenti, la dichiarazione di urgenza avverrà con decreto del Presidente del Tribunale o del Presidente delegato dottor Marangoni;

- se il procedimento è assegnato alla singola sezione, prima della designazione del giudice provvederà il presidente della sezione;

- dopo la designazione del giudice provvederà lo stesso giudice a cui è assegnata la trattazione del procedimento.

- In merito alla sussistenza dell'urgenza e del presupposto ("*grave pregiudizio alle parti*") ogni valutazione è rimessa all'apprezzamento proprio dettato dalla singola fattispecie ed alle circostanze che la caratterizzano. Indici di sussistenza del requisito sono: eventuali stati di bisogno o altre situazioni gravemente pregiudizievoli che rendano necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti, l'attinenza del pregiudizio a diritti della persona (tutela della salute, grave minaccia alle condizioni di vita individuale e familiare, tutela nel posto di lavoro, integrità e protezione del domicilio, tutela del patrimonio morale nei confronti di condotte particolarmente gravi). Possono assumere rilievo anche i pregiudizi di natura patrimoniale sia *ex latere debitoris* sia *ex latere creditoris*: dovranno essere considerate -con riguardo al requisito dell'urgenza- gravi e rilevanti condotte di sottrazione (o di pericolo di sottrazione) del bene o della garanzia patrimoniale; assumono rilievo, altresì, sotto il profilo dell'intervento d'urgenza, condotte che incidono gravemente sulla attività di impresa, compromettendo l'integrità complessiva dell'avviamento ovvero componenti rilevanti dell'attività (es. tutela del marchio o di altre componenti aziendali, che richiedono una immediata tutela reale).

La previsione, nella sua ampiezza e genericità non riguarda solo i procedimenti cautelari, ma ogni intervento che trovi il suo presupposto nell'urgenza di provvedere per elidere un ritardo che determini pregiudizio; a titolo esemplificativo: istanze di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., istanze di sospensione del titolo nelle opposizioni a precetto, istanze di sospensione della delibera (condominiale o assembleare) impugnata, istanze di sospensione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999. Vasta è poi l'area potenziale del settore Lavoro: oltre a ricorsi cautelari che incidono su diritti fondamentali o su esigenze di tutela indefettibile, assumono rilevanza quelli ex articolo 28 SL, gli ATP non previdenziali, i sequestri conservativi, istanze nell'ambito del procedimento Fornero ex Legge n. 92/12 e quelle in tutela reale ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2015.

La valutazione della sussistenza di "*un grave pregiudizio per le parti*", ai fini della dichiarazione d'urgenza, non esige un necessario previo contraddittorio, anche se proposta in corso di causa.

La trattazione di tali procedimenti dovrà essere rigorosamente nelle modalità alternativamente previste dalle lettere f e h dell'art. 83 comma 7 D.L. n 18/2020 e garantendo il rispetto del principio del contraddittorio anche nella fase di cognizione sommaria.

Nei casi eccezionali in cui il giudice dovesse ritenere non adottabili nel caso specifico le modalità di trattazione innanzi indicate l'eventuale udienza di trattazione dovrà avvenire secondo modalità protettive di tutti i partecipanti alla stessa, ridotta al minimo essenziale la presenza di difensori ed osservate le condizioni ambientali di necessario distanziamento tra i soggetti presenti.

- Riguardo al settore fallimentare e esecuzioni, deve evidenziarsi che l'art. 10 del D.L. n. 23/2020 prevede che "*Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 sono improcedibili*", salvo le eccezioni previste al 2° comma, in relazione alla

richiesta del P.M. con domanda di emissione di provvedimenti di cui all'art. 15 comma ottavo del R.D. n. 267/1942.

Salva tale novità, deve comunque evidenziarsi che il settore presenta affari che necessariamente hanno carattere d'urgenza stante il pregiudizio in difetto di tempestiva trattazione; appare utile evidenziare, conformemente a quanto più dettagliatamente descritto nella nota della presidente di sezione, che tali attività si sostanziano in varie ipotesi:

- attività per la quale non è prevista la comparizione parti:  
concessione termini 161 sesto comma L.F. per concordato con riserva, proroghe termini scaduti, dichiarazioni urgenti di fallimento, dichiarazione di fallimento in proprio, liquidazioni compensi, chiusure fallimenti;
- attività con udienze o interlocuzioni parti gestite telematicamente e *a remoto*: rendiconto, omologa, reclamo ex art.26, verifiche crediti prioritarie e urgenti, udienze prefallimentari in caso d'urgenza (tutte secondo le modalità articolate nella citata nota).

- Per quanto concerne le procedure esecutive concorsuali o ordinarie, sulla base delle concordi indicazioni dei presidenti di sezione devono sospendersi le attività di perizia che necessitano di accesso ai pubblici uffici e non possano essere svolte in via telematica; di visita dell'immobile se abitato (se non abitato con rispetto delle regole di salvaguardia sanitaria e con scaglionamento di due ore per visita).

Tutte le aste già autorizzate - sia per quelle che non hanno ancora eseguito la pubblicazione, sia per quelle che hanno già avuto pubblicità - sono da rinviarsi a dopo il 30 giugno 2020, revocando la pubblicità non ancora eseguita, se già disposta.

Per le aste già pubblicate, dove siano state raccolte offerte, può differirsi la data di celebrazione della gara, comunque, all'interno del limite di cui all'art. 571 c.p.c..

Riguardo le controversie in materia di opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché le procedure "presso terzi" aventi ad oggetto contributi ex separazione e divorzio, dovrà farsi attento ricorso allo strumento di cui all'art. 83, comma 3 ultima parte, per valutare il grave pregiudizio derivante dalla ritardata trattazione; pregiudizio che può essere di carattere economico, se incide sulle possibilità concrete e sulle condizioni di vita della parte.

- Potendosi verificare l'ipotesi che sia ritenuta urgente causa per la quale nel periodo sino all'11 maggio 2020 è fissata udienza di precisazione delle conclusioni, va specificato il meccanismo ex art. 83 comma 7 lettera h).

Con provvedimento da comunicare alle parti costituite almeno dieci giorni prima della data prevista per l'udienza, il giudice istruttore informerà le parti che l'udienza di precisazione delle conclusioni si svolgerà nelle suddette modalità semplificate, a norma dell'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18/2020.

Le udienze per la precisazione delle conclusioni si svolgeranno mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole conclusioni, che le parti saranno invitate dal giudice a depositare non oltre cinque giorni prima della data prevista per l'udienza, per consentire alla cancelleria di poter lavorare gli atti telematici in tempo utile per l'udienza successiva.

Se almeno una delle parti avrà provveduto al deposito telematico delle note scritte contenenti le conclusioni, il giorno previsto per l'udienza il giudice emetterà l'ordinanza con cui la causa sarà trattenuta in decisione o sarà rimessa al collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi.

Se nessuna delle parti avrà provveduto a depositare le conclusioni scritte, il giorno previsto per l'udienza di precisazione delle conclusioni il giudice emetterà un'ordinanza ex art. 309 c.p.c. nella quale provvederà a fissare una udienza.

Dopo la scadenza dei termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la fase decisoria si svolgerà secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

5. Settore Penale. Avuto riguardo alla generale e comunque più diffusa necessità di svolgimento dell'attività giurisdizionale in presenza di più persone e del livello limitato di informatizzazione del processo penale, nonché delle relevantissime difficoltà operative determinatesi per l'attività dell'ufficio GIP-GUP, non può che anticiparsi, sin d'ora, la prospettiva dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 83 comma 7 lettera g), salvo rilevanti cambiamenti del fenomeno epidemiologico, finora non rappresentati dall'Autorità sanitaria.

Rimanendo doverosamente nell'ambito della disciplina provvisoria sino all'11 maggio p.v., possono comunque svolgersi le seguenti considerazioni, determinando le seguenti linee guida.

- La sospensione sino all'11 maggio prevede le seguenti eccezioni di cui all'art. 83 comma 3:

- procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;

- procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della Legge 26 luglio 1975, n. 354;

- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

- procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

- procedimenti a carico di imputati minorenni;

- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

- Si evidenzia altresì l'innovazione introdotta dall'art. 36 D.L. n. 23/2020, che esclude la sospensione prevista dal comma 1 *ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020*.

- Dall'11 maggio 2020, a legislazione vigente, decorrono nuovamente i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali a prescindere dall'attuale pendenza presso gli uffici giudiziari.

- Appare opportuno, per quanto concerne il settore dibattimentale penale, procedere al rinvio con scansioni temporali di 15 giorni (dal 16 aprile al 30 aprile; dal 1° al 15 maggio e così via); ciò per agevolare l'operatività di eventuali provvedimenti che rendano possibile la ripresa dell'attività prima del 30 giugno 2020, in ragione di possibili e diverse determinazioni da parte dell'Autorità sanitaria sull'evoluzione della pandemia.



- I presidenti di sezione e giudici, nell'organizzare i rinvii di udienze fissate nel periodo, terranno conto delle indicazioni, espresse anche dal CSM, di privilegiare il provvedimento fuori udienza, curando di riavviare nella maniera più efficace la ripresa del lavoro ordinario per recuperare – nei limiti delle concrete possibilità - i gravi disservizi e i ritardi generati dalla sospensione dell'attività, contemperando le esigenze del ruolo con le prevedibili difficoltà che la Procura incontrerà nella controcitazione dei testimoni a ridosso della ripresa dell'attività ordinaria.

- L'attività giudiziaria non rinviata può essere organizzata mantenendo ed eventualmente ampliando, con riguardo alla trasmissione degli atti, il protocollo già concordato con la Procura della Repubblica, che prevede che gli atti urgenti - redatti e sottoscritti secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa - siano portati a conoscenza dell'Ufficio cui sono diretti mediante trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell'atto in formato *.pdf* o *.jpg* munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato *.pdf* o *.jpg*, fermo restando che l'originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo appena possibile (si richiama il protocollo Tribunale di Milano-Procura della Repubblica "Linee Guida in ordine alle copie informatiche di documenti e trasmissione di atti tra Uffici" del 24 marzo 2020).

- E' utile evidenziare che, allo stato, non è prevista alcuna forma di deposito telematico alternativo delle sentenze del giudice, che quindi dovrà essere effettuato secondo le modalità ordinarie.

- I presidenti di sezione, in accordo con i rispettivi direttori di cancelleria, cureranno che il decreto di rinvio sia redatto dal magistrato titolare del processo in modo da consentire le comunicazioni da parte del personale di cancelleria, da remoto, secondo le modalità previste all'art. 83, comma 13,14 e 15.

- Le udienze di convalida e di rito direttissimo sono svolte in conferenza telematica secondo i protocolli intercorsi rispettivamente il 9 marzo 2020 e il 14 marzo 2020; rimangono ferme le indicazioni di cui alle note del presidente coordinatore Tremolada: documenti già comunicati e trasmessi ai giudici e al Foro.

- Con riferimento alle udienze dibattimentali a trattazione necessaria deve fissarsi un termine vincolante di cinque giorni prima dell'udienza per la richiesta da parte dei detenuti, imputati, proposti o loro difensori di procedere alla celebrazione dell'udienza (art. 83, 3° comma lettera b), ultima parte del primo periodo), stante la necessità per il Tribunale di organizzare, con decreto comunicato alle parti, le modalità della videoconferenza o del collegamento da remoto, ai sensi del comma 12 dell'art. 83 D.L. 18/20, (ovvero, secondo il protocollo che sarà elaborato in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati).

La previsione di cui all'art. 83 3° comma lettera b) citata è configurata con riguardo ad un processo con un imputato (o in assenza di contrastanti richieste). Con riferimento ai processi con più imputati, in caso di scelte disomogenee sulla volontà di procedere, il giudice assegnatario procede alla valutazione degli istituti della separazione e riunione di processi, permanendo la sua esclusiva competenza e dovendo provvedere con ordinanza sentite le parti (art. 19 c.p.p.): non può leggersi nell'art. 83 una disposizione preclusiva all'applicazione di tali istituti generali. L'applicazione di essi dovrà essere bilanciata con l'esigenza introdotta dal legislatore di salvaguardare le condizioni per il contenimento epidemiologico (es. presenza di più parti e difensori incompatibile con il rispetto del previsto distanziamento sociale).

- Relativamente ai procedimenti di competenza del Tribunale del Riesame: per tutti i ricorsi e appelli presentati – anche a mezzo PEC - , allo stato della legislazione e sino al 30 giugno 2020, l'imputato o

il difensore ha l'onere di dichiarare contestualmente al deposito del ricorso e dell'appello la volontà che il procedimento sia trattato durante il periodo di sospensione; la necessità di tale dichiarazione è vincolante, in considerazione della esigenza di individuare regole uniformi e predeterminate per la trattazione dei procedimenti e di organizzare l'attività giudiziaria in dipendenza delle regole imposte dall'emergenza epidemiologica.

- Per ragioni di sicurezza sanitaria occorre celebrare le udienze dibattimentali a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 3° comma c.p.p., salvo diversa decisione del magistrato procedente, in attuazione dell'art. 83 comma 7 lettera e).

P.Q.M.

in virtù dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, così come modificato dall'art. 36 D.L. n. 23/2020

dispone:

1) le udienze penali fissate sino all'11 maggio p.v. sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020;

2) le udienze civili fissate sino all'11 maggio p.v. sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020;

in entrambe le ipotesi sub 1) e 2), fatta eccezione per le ipotesi indicate al comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020:

*1) cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di :provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;*

*2) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale,*

*3) procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:*

*a) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;*

*b) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;*

*c) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;*

*d) procedimenti a carico di imputati minorenni;*

*4) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.*

*5) nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.*

Si evidenzia che a seguito dell'art. 36 del D.L. n. 23/2020 comma 2 la disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020;

3) sempre con le eccezioni sopra riportate, in virtù dell'art. 83 comma 2 D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 36 D.L. n. 23/2020, si evidenzia:

*“dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto (omissis)”;*

4) l'attività del settore civile è regolata dalle linee guida vincolanti indicate nel paragrafo 4 (pagg. 4-8), che mantengono la loro efficacia, ove non revocate o modificate dalla Presidenza, anche in data successiva all'11 maggio 2020 e sino al 30 giugno 2020;

5) l'attività del settore penale nel periodo sino al 30 giugno 2020 è regolata dalle linee guida vincolanti indicate nel paragrafo 5 (pagg. 8-10), che mantengono la loro efficacia, ove non revocate o modificate dalla Presidenza, anche in data successiva all'11 maggio 2020 e sino al 30 giugno 2020;

6) il Presidente del Tribunale si riserva di valutare la modifica delle linee guida, verificata la situazione dei servizi di cancelleria e del quadro epidemiologico rappresentato dall'Autorità sanitaria;

7) il Dirigente darà le necessarie indicazioni alle Cancellerie affinché la data di nuova udienza, a seguito di rinvio in virtù del D.L. n. 18/2020, sia comunicata secondo le modalità previste all'art. 83, comma 13,14 e 15;

8) il presidente coordinatore Tremolada, in collaborazione con UDI e Magrif, proseguirà nella verifica delle possibilità di ampliamento del sistema di videoconferenza per tutti i processi di trattazione necessaria, in esito all'interlocuzione con l'Ordine degli Avvocati e verificate le possibilità e le disponibilità tecniche con la Dirigenza e CISIA; tutti i giudici del settore penale sono tenuti a proseguire, se non completata, nell'implementazione dei sistemi Teams e Skype professional,

eventualmente richiedendo l'ausilio di UDI, Magrif e CISIA per le necessarie utilizzazioni per il lavoro *a remoto* e in teleconferenza;

9) il presidente Tremolada, in collaborazione con i Magrif del settore penale, è delegato per l'elaborazione di bozza di Protocollo con l'Ordine degli Avvocati tenuto conto delle proposte di cui alla delibera CSM 27/3/2020 - allegato 2, anche a modifica e integrazione delle già sviluppate linee guida in tema di direttissime, convalida arresti e trasmissione atti;

10) i presidenti e i giudici delle sezioni civili provvederanno a completare l'implementazione - richiedendo se necessario l'intervento del servizio manutenzione e del Cisia - dei programmi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia (Teams, Skype professional) per le videoconferenze e, comunque, per l'interlocuzione a distanza relativa allo svolgimento di camere di consiglio e di udienze - per le quali non sia prevista la presenza di testi e consulenti tecnici d'ufficio o altri soggetti privati - *a remoto* (referenti dei programmi il presidente Marangoni in collaborazione con i Magrif);

11) il presidente Marangoni, in collaborazione con i Magrif del settore civile, è delegato per l'elaborazione di bozza di protocollo con l'Ordine degli Avvocati tenuto conto delle proposte di cui alla delibera CSM 27/3/2020, allegato 1, anche a modifica e integrazione delle convenzioni PCT già da tempo operative.

12) i presidenti di sezione e i giudici, nel programmare i rinvii di udienze fissate in questo periodo emergenziale, articoleranno essi tenuto conto dell'esigenza di riavviare nella maniera più efficace la ripresa del lavoro ordinario, per recuperare - nei limiti delle concrete possibilità - i disservizi e ritardi generati dalla sospensione dell'attività;

13) i magistrati ordinari e onorari proseguiranno l'attività lavorativa *a remoto* (redazione provvedimenti, studio ed esame fascicoli, adozione provvedimenti quali decreti ingiuntivi e, comunque, quelli privi di necessità di contraddittorio processuale), limitando la loro presenza presso la sede dell'Ufficio per adempiere ad obblighi organizzativi indefettibili e in funzione dei turni per lo svolgimento delle attività non sospese; i magistrati devono comunque garantire una loro continuativa reperibilità, anche per consentire eventuali sostituzioni e applicazioni che si rendano necessarie;

14) il Dirigente del Tribunale e i Coordinatori di settore provvederanno a verificare l'operatività e la funzionalità delle misure già adottate per il soddisfacimento delle esigenze descritte in particolare nel comma 7 lettera a), b), c) dell'art. 83 e dell'art. 87, apportando, nel caso, le opportune integrazioni, conformemente alle linee di indirizzo emanate dalla Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale e informata previamente questa Presidenza;

15) il Dirigente, tenuto conto delle esigenze espresse dalla Presidenza circa i servizi giurisdizionali prioritariamente da salvaguardare e sentiti i coordinatori di settore, verificherà l'attuale assetto organizzativo degli uffici di cancelleria e segreteria - già articolato con forme di presidio e con una rilevante riduzione del personale presente - per verificarne la rispondenza alle indicazioni del D.L. n. 18/2020 e alla Direttiva generale DOG 16/3/2020, apportando le eventuali modifiche funzionali a recuperare le situazione già manifestatesi di maggior arretrato e per garantire i servizi descritti;

16) a parte le iniziative personali di salvaguardia della salute tramite i contatti con il medico personale e i servizi ATS, resta fermo l'obbligo, da parte di ciascun magistrato o dipendente, in caso di accertamento di contagio da COVID-19, di segnalare alla Presidenza o alla Dirigenza l'insorgenza della patologia, per permettere l'attivazione delle sequenze procedurali previste, di competenza

del medico competente e di ATS, per la limitazione del pericolo di contaminazione nel posto di lavoro;

17) tutti i magistrati e il personale amministrativo e, comunque, qualunque addetto impegnato nell'attività d'ufficio, è tenuto al rispetto delle regole più volte comunicate di salvaguardia e di distanziamento; l'Ufficio Economato-logistica procederà – come avvenuto sinora - alla distribuzione dei presidi, quali mascherine, prioritariamente a quei settori che espongono il magistrato o il dipendente al maggior contatto con soggetti esterni e proporzionalmente alla presenza di magistrati e personale amministrativo.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti internet degli Uffici e copia di esso sia affisso nelle bacheche di Cancelleria, dandosene, comunque, pubblicità all'utenza.

Si comunichi a tutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale, al Dirigente, ai coordinatori e ai direttori e a tutto il personale amministrativo.

Si comunichi alla Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale della Repubblica, al Procuratore della Repubblica e alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

Si comunichi al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Si comunichi per conoscenza alle OO.SS.

Si comunichi al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, dottoressa Barbara Fabbrini.

Milano, 10 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale  
Roberto Bichi

